

N. R.G. 4656/2023

Sent. n. 424/2025
R.G. 4656/2023
CRON. 2538/2025
REP



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

Il Giudice, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Silvestrini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4656/2023

Tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

-ricorrente-

Contro RADI RICCARDO

-convenuto-

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminariamente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la *“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del Legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della *“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata *“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa”* e la *“esposizione delle ragioni in diritto”* anche con riferimento a *“precedenti conformi”*, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi

nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti ed alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

In ordine allo svolgimento del processo all'udienza del 29/10/2024 le parti si riportavano alle rispettive istanza e il Giudice dott.ssa Anna Di Bianco si riservava. A scioglimento della riserva il giudice autorizzava il deposito di note scritte e rinvia per la discussione all'udienza del 5/03/2025. In data 5/03/2025 il Giudice dott.ssa Francesca Silvestrini che ha sostituito definitivamente la dott.ssa Di Bianco, considerata la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione.

Nel merito, la vicenda trae origine dall'opposizione formulata dal Ministero della Giustizia contro il decreto ingiuntivo n. 2285/2023 emesso dal Giudice di Pace di Velletri su ricorso dell'avv. Riccardo Radi, con il quale il ricorrente chiedeva il pagamento delle somme liquidate con decreto in data 19/06/2018 dal Tribunale di Velletri sezione penale per l'attività espletata a titolo di gratuito patrocinio nel procedimento R.G. 4652/2014 R.G. PM e n. 1120/2016 R.G. Dib.

Con riguardo al caso di decreto di liquidazione già esecutivo emesso in favore del difensore, cui seguì la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, si registrano due orientamenti differenti in ordine all'efficacia del decreto di pagamento.

Invero, un primo orientamento su cui si fonda una Circolare del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2020 che ha negato il pagamento degli onorari in favore del difensore in caso di revoca del provvedimento di ammissione del beneficio ha stabilito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato» (cfr. Cass. n. 17225/2019, Rv. 275715). Di contro, un diverso orientamento più recente e senza dubbio più aderente al dato letterale di cui all'art. 111 D.p.r. n. 115 del 2002, ha disposto che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Cass. 27600/2023; Cass. 10159/2020, Rv. 281134). Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento più recente.



La presenza di pronunce in senso difforme seppure risalenti nel tempo impone la decisione di compensare le spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiara la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
- Rigetta l'opposizione formulata dal Ministero della Giustizia e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 2649/2023, D.I. n. 2285/2023 emesso dal Giudice di Pace di Velletri in data 12/09/2023.
- Compensa le spese di lite

Albano Laziale 12/03/2025

Il Giudice

Francesca Silvestrini

Giudice di Pace di Velletri
Pubblicato in Cancelleria
19/03/2025
Il
Il Funzionario
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Valeria Campisi
Valeria Campisi